



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –



N° 33 Registro deliberazioni

Del 19 giugno 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale. Attuazione del D.Lgs. 59/2010.

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 13,30 nella sala delle adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MELE BARBARA	SINDACO	SI	
MADEO EUGENIO	VICE SINDACO	SI	
SANGINETO CONCETTA	ASSESSORE	SI	
DI SANTO EGIDIO PIETRO	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela

La Signora Barbara Mele, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio, avente ad oggetto: "Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale. Attuazione del D.Lgs. 59/2010", che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio, avente ad oggetto: "Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale. Attuazione del D.Lgs. 59/2010", allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

allegati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale. Attuazione del D.Lgs. 59/2010.

Il Responsabile Area Vigilanza e Commercio

PREMESSO che:

- nel corso degli ultimi anni la materia dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande risulta profondamente mutata a seguito di una vorticoso evoluzione legislativa, dottrinarica e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio di tali attività, applicando i principi della libertà della concorrenza economica e della libertà di fare impresa;
- che il legislatore nazionale, con il varo del D.lgs. 59 del 26 marzo 2010, ha recepito la cd. "Direttiva Servizi"(Direttiva Bolkestein) ed ha introdotto anche nella materia dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i principi di libertà di concorrenza imprenditoriale, determinando di fatto la liberalizzazione delle aperture di bar, ristoranti ecc.;
- che, pertanto, il legislatore - sia italiano che comunitario - ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino (*rectius* il consumatore) e, quindi, la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di queste attività;
- che, di conseguenza, l'apertura di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo una programmazione comunale vigente, ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore e dall'incrocio tra domanda e offerta;
- che da numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico si rileva la censura delle politiche di programmazione dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese, la creazione di un mercato flessibile e il conseguimento di economie di scala, a vantaggio dei consumatori;
- che, in particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere del 7.6.2006 ribadisce che *"l'esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande, come bar, ristoranti, dall'applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e costituire un ostacolo normativo al corretto funzionamento del mercato"*;
- che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 430/2006, a seguito di giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5 del Decreto 223/2006, nel dichiarare inammissibili tali ricorsi, ha ritenuto legittimi gli interventi dello stesso decreto Bersani in ordine al divieto di porre limiti all'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, rimuovendo, in tal modo, i motivi di contrasto della disciplina del commercio con il principio della libera concorrenza ed eliminando, nel contempo, limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale;
- che tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal D.Lgs. 59/2010, che ha recepito la normativa comunitaria, eliminando ogni tipo di vincolo numerico e quantitativo nell'ambito delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prima imposti dalla legge 287/1991;

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.3637/C del 10 agosto 2010, riguardante la riformulazione dell'art. 19 della legge 241/1990, prevista dalla legge del 30 luglio 2010 n.122 (*“Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*);

VISTO l'art. 19 comma 1° della Legge 241/1990, che recita: *“... Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria....”*, e il comma 2° della stessa legge che recita: *“... L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente...”*, modificati dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

VISTO l'art. 64, comma 3° del D.Lgs n. 59/2010 che recita: *“al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1°, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio, dell'attività. Tale programmazione può provvedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”*;

VISTO l'art. 85, comma 5° del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, che così recita: *“...a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l' art. 2, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 4, comma 1° e l'art. 7 della legge 287/1991”*;

VISTO l'art. 7 decreto legislativo n. 114/98;

VISTO l'art. 49-bis legge 122/2010;

VISTO che non si intende provvedere a redigere alcun provvedimento di programmazione, al fine di disciplinare eventuali zone del territorio da sottoporre a tutele relativamente alle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 D.Lgs.267/2000.

Per tutte le motivazioni sopra esposte e fino a nuove disposizioni statali e regionali, e comunque fino a nuove deliberazioni comunali che prevedano l'introduzione di limiti ai sensi dell'art. 64 comma 3° del D. Lgs. 59/2010, si propone di stabilire che l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non sia più subordinata a parametri e criteri numerici.

Tutto ciò premesso

P R O P O N E ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di considerare, per quanto sopra, non contingentate le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2. Di consentire l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 con la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in base all'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., anche per le nuove aperture di cui al punto precedente;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to (Ten. Pirillo Franca)



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853963 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale. Attuazione del D.Lgs. 59/2010

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicola Arcella, lì 19.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pirillo Franca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

San Nicola Arcella, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Barbara Mele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi dal 20 giugno 2012 al 05 luglio 2012 come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

[] E' stata comunicata, con lettera n° 4120 del 20 giugno 2012 ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Che la presente deliberazione è esecutiva:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);

[] perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000);

Dalla Residenza Municipale, lì 20 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO avv. Daniela Tallarico

AVVERTENZA

“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”

Dalla Residenza Municipale, 20 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO avv. Daniela Tallarico
